

v. d. g.

limitata, al fine di raggiungere il necessario equilibrio fra i rischi assunti, di provvedere alla loro riassicurazione per eccedente.

Il contratto, stipulato, previa autorizzazione 30 novembre 1950 del Consiglio di amministrazione, con l'Unione italiana di riassicurazione, ha avuto decorrenza dal 1° luglio 1950 e scadrà il 31 dicembre 1952.

La legge 13 giugno 1952, n. 693, ha prorogato al 31 dicembre 1953 i contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1943-1952, disponendo che le cauzioni prestare a garanzia delle singole gestioni siano estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

Le istruzioni di cui la circolare n. 209 in data 5 luglio 1952, del Ministero delle Finanze, stabiliscono che i titolari delle cauzioni devono provvedere alla integrazione del vincolo esistente in atto sui beni che costituiscono la garanzia e, non oltre il 30 novembre 1952, esibire alle competenti Autorità la prova della eseguita formalità.